

PROPOSTE EMENDATIVE DELLE REGIONI E  
DELLE PROVINCE AUTONOME

**DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 recante  
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e  
2004/18/CE**

Roma, 18 dicembre 2006

## **ARTICOLO 1 – (Disposizioni correttive)**

- 1) all'articolo 53, comma 3, il periodo "Per i contratti di cui al comma 2, lettera b) e c), l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva non è soggetta a ribasso d'asta." è soppresso.
- 2) all'articolo 55, il comma 2 è soppresso.
- 3) all'articolo 124, il comma 7 è interamente sostituito dal seguente "La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi in cui agli articoli 56 e 57, anche per forniture e servizi di importo non superiore a euro 100.000."
- 4) all'articolo 125, comma 5, il secondo periodo è soppresso.
- 5) all'articolo 130, alla fine, è aggiunto il seguente comma "3. Quando ricorrano i presupposti dell'art. 90, comma 6, la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione può essere affidata a soggetto diverso dal direttore dei lavori, individuato con le procedure di cui all'art. 91."
- 6) all'articolo 133, comma 8, la parola "annualmente" è soppressa; il secondo periodo ed ultimo periodo, è interamente soppresso.
- 7) all'articolo 153, comma 1, l'ultimo periodo è interamente soppresso.
- 8) all'articolo 153, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma "1bis. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse, avviando la procedura di cui al presente articolo; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti."

## **ARTICOLO 2 - (Disposizioni di coordinamento)**

- 9) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole "delle prestazioni" sono inserite le parole "la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro,;" dopo la parola "tempestività" sostituire la lettera "e" con ","; dopo la parola "correttezza" aggiungere "e di sostenibilità ambientale"; alla fine del comma eliminare le parole "con le modalità indicate nel presente codice."
- 10) all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole "delle disposizioni" con le parole "dei principi".
- 11) all'articolo 3, punto 20 sostituire le parole "anche mediante scrittura privata" con le parole "o da costituirsi".
- 12) all'articolo 10, comma 5, dopo le parole "un tecnico" sono inserite le parole ", salvo il caso di carenza di organico accertate dal dirigente competente"; le parole "di ruolo" sono sopresse.
- 13) all'articolo 10, comma 7, le parole "con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi" sono sopresse.
- 14) all'articolo 11, comma 5, dopo le parole "comma 1" sono inserite le parole "nonché dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti,".
- 15) all'articolo 11, il comma 8) è soppresso.
- 16) all'articolo 11, comma 9, le parole "Divenuta efficace" è sostituita dalla parola "Dopo"; le parole "Nel caso di lavori, se" è sostituita dalla parola "Se"; dopo la parola "consegna" le parole "dei lavori" sono sopresse; le parole "dei lavori ordinati" sono sostituite dalle parole "del contratto ordinate"; dopo le parole "dei lavori," sono aggiunte

- le parole “ovvero dal direttore dell’esecuzione del contratto,”; dopo le parole “quelle per” sono aggiunte le parole “le eventuali”.
- 17) all’articolo 13, comma 2, lettera b), le parole “comunicazione ufficiale” sono sostituite con le parole “scadenza del termine per la presentazione delle offerte”.
  - 18) all’articolo 34, comma 1, lettera d), dopo la parola “conferito” sono aggiunte le parole “o si siano impegnati a conferire”;
  - 19) all’articolo 36, comma 1, le parole “a norma dell’articolo 35,” sono soppresse; le parole “dall’articolo 40” sono sostituite dalle parole “per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,”; alla fine, aggiungere il seguente periodo “E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile”.
  - 20) all’articolo 36, comma 5, la parola “si” è sostituita dalle parole “sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In tal caso si”; dopo la parola “applica” è inserita al parola “altresì”; le parole “E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.” sono soppresse.
  - 21) all’articolo 37, comma 7, le parole “lettere b) e c)” sono sostituite dalle parole “lettera b)”.
  - 22) all’articolo 37, comma 18, dopo le parole “del medesimo” sono inserite le parole “ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia”.
  - 23) all’articolo 37, comma 19, dopo le parole “del medesimo” sono inserite le parole “ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia”.
  - 24) all’articolo 38, comma 1, lettera c), le parole “in danno allo Stato o della Comunità” sono soppresse; dopo le parole “178 del codice penale e” sono inserite le parole “l’estinzione del reato ai sensi”.
  - 25) all’articolo 38, comma 1, lettera e), dopo le parole “dai dati” è inserita la parola “anche”; alla fine, aggiungere il seguente periodo “nelle sue articolazioni regionali”;
  - 26) all’articolo 38, comma 1, lettera h), le parole “risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio” sono soppresse.
  - 27) all’articolo 38, comma 1, lettera i), dopo la parola “assistenziali,” sono inserite le parole “compresi quelli a favore delle casse edili.”.
  - 28) all’articolo 40, comma 4, lettera a), le parole “dei presidenti” sono soppresse.
  - 29) all’articolo 73, comma 4, la parola “offerte” è sostituita dalla parola “domande”
  - 30) all’articolo 75, comma 2, dopo la parola “provinciale” sono inserite le parole “,nonché di quella della stazione appaltante,”.
  - 31) all’articolo 79, comma 3, lettera c), alla fine, aggiungere le seguenti parole “, fatta eccezione per le informazioni di cui al comma 2 lettera c), le quali sono fornite solo dopo l’aggiudicazione definitiva”.
  - 32) all’articolo 79, comma 5, lettera a), dopo la parola “aggiudicazione” aggiungere la parola “definitiva”.
  - 33) all’articolo 83, comma 1, le parole “i criteri” sono sostituite dalle parole “gli elementi”; dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera “e bis) il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto;”.
  - 34) all’articolo 83, comma 2, le parole “i criteri” sono sostituite dalle parole “gli elementi”.
  - 35) all’articolo 83, comma 4, la parola “criteri” è sostituita dalla parola “elementi”.
  - 36) all’articolo 84, comma 4, le parole “diversi dal Presidente” sono sostituite dalle parole “esterni alla stazione appaltante”; le parole “altra funzione o” sono sostituite dalla parola “altro”.
  - 37) all’articolo 84, comma 8, dopo la parola “scelti” sono inserite le parole “tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3 comma 25, ovvero”; alla lettera a) le parole “nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini

- professionali” sono soppresse; alla lettera b) le parole “nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza” sono soppresse.
- 38) all’articolo 84, il comma 9 è soppresso.
  - 39) all’articolo 84, comma 12, la parola “è” è sostituita dalle parole “può essere”
  - 40) all’articolo 88, comma 6, la parola “inaffidabile” è sostituita dalla parola “incongrua”.
  - 41) all’articolo 90, comma 1, dopo le parole “di lavori” sono inserite le parole “e della sicurezza, ove previsto”; dopo le parole “dei lavori” sono inserite le parole “, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del lavoro,”; alla lettera c) le parole “di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge” sono soppresse.
  - 42) all’articolo 91, comma 1, le parole “di progettazione” sono soppresse.
  - 43) all’articolo 91, comma 2, le parole “di progettazione” sono soppresse; le parole “, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei” sono soppresse.
  - 44) all’articolo 91, comma 6, alla fine, è aggiunto il seguente periodo “In ogni caso la procedura di affidamento deve tener conto dell’importo stimato di cui all’art. 92 comma 1.”.
  - 45) all’articolo 93, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma “2.bis Ai fini dell’appalto i progetti posti base di gara, a qualunque livello di definizione vengano redatti, sono corredati da un corrispondente livello di pianificazione della sicurezza.”.
  - 46) all’articolo 93, comma 7, la parola “progettazione” è sostituita dalla parola “redazione”; le parole “dei piani generali di sicurezza” sono sostituite dalle parole “predisposizione del fascicolo”.
  - 47) all’articolo 96, comma 5, dopo la parola “competente” è inserito il seguente periodo “, che dovrà prevedere i relativi oneri e i tempi di realizzazione”; alla fine, è aggiunte il seguente periodi “per la parte strettamente interessata dall’opera”.
  - 48) all’articolo 105, comma 2 le parole “di garantire” sono soppresse.
  - 49) all’articolo 112, comma 5, lettera b) le parole da “ove” alla fine del periodo sono soppresse.
  - 50) all’articolo 113, alla fine, è aggiunto il seguente comma “6. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.”.
  - 51) all’articolo 114, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma “1 bis. Qualora, nel corso dell’ esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione della prestazione, il contraente è obbligato all’esecuzione fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, alle stesse condizioni del contratto. Oltre questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.”.
  - 52) dopo l’articolo 114, è aggiunto il seguente articolo “Art. 114 bis (Aumento o diminuzione della prestazione) - 1. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto di forniture e servizi, occorra un aumento od una diminuzione della prestazione, il contraente è obbligato all’esecuzione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni del contratto. Oltre questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

- 53) dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente articolo "119 bis (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore per i contratti di servizi e forniture) - 1. Nei contratti di forniture e servizi, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore principale, si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 140 del presente codice."
- 54) all'articolo 128, comma 3, dopo la parola "esistente," sono inserite le parole "di contenimento dei consumi energetici,"
- 55) all'articolo 128, comma 10, le parole " l'elenco annuale" sono sostituite dalle parole "programma triennale".
- 56) all'articolo 141, comma 3, dopo le parole "del medesimo." è inserito il seguente periodo "Per i lavori di manutenzione ordinaria il termine è di mesi sei."
- 57) all'articolo 147, comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo " , nel rispetto dell'equilibrio del piano economico finanziario secondo quanto previsto dall'art. 143, comma 8".

### **ARTICOLO 3 – (Tutela del lavoro e vigilanza in materia di contratti pubblici)**

- 58) all'articolo 40, comma 4, lettera d), alla fine, aggiungere il seguente periodo "e di sicurezza per i lavoratori".
- 59) all'articolo 48, comma 2, le parole "La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata" sono sostituite dalle parole "Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti"; la parola "anche" è sostituita dalla parola "richiedono"; le parole "qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel" sono sostituite dalle parole "di comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Nel"
- 60) all'articolo 87, comma 2, la lettera e) è soppressa.
- 61) all'articolo 87, comma 3, alla fine, è aggiunto il seguente periodo " , nonché in relazione al rispetto delle norme vigenti relative alla prevenzione salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro".
- 62) all'articolo 92, comma 1, dopo le parole "dei lavori" sono inserite le parole "ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione".
- 63) all'articolo 92, comma 5, dopo le parole "dei lavori," sono inserite le parole "del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,".
- 64) all'articolo 92, comma 7, la parola "fascicoli" è sostituita dalle parole "piani generali di sicurezza".
- 65) all'articolo 92, alla fine, è aggiunto il seguente comma "8. La disciplina del presente articolo è estesa anche ai servizi e alle forniture, per le quali si renda necessaria la progettazione."
- 66) all'articolo 93, comma 1, alla lettera b) alla fine, è aggiunto il seguente periodo " , salvo il disposto di cui all'art. 19 del D.P.R. 327/2001, a quelle in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, e ai requisiti di sostenibilità energetico-ambientale".
- 67) all'articolo 118, comma 6, la parola "periodicamente" è soppressa; dalle parole "copia dei versamenti" fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole "il documento unico di regolarità contributiva ai fini dei pagamenti in acconto e a saldo."
- 68) all'articolo 118, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma "6 bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa al cantiere interessato dai lavori."

- 69) all'articolo 118, comma 7, dopo le parole "specifici piani" sono aggiunte le parole "operativi di sicurezza"; la parola "sai" è sostituita dalla parola "dai"; dopo le parole "il piano" sono aggiunte le parole "operativo di sicurezza"; dopo le parole "del piano" sono aggiunte le parole "operativo di sicurezza".
- 70) all'articolo 118, comma 12 l'intera lettera a) è soppressa.
- 71) all'articolo 131, il comma 1 è soppresso.
- 72) all'articolo 131, comma 3, le parole "i relativi oneri" sono sostituite dalle parole "gli oneri di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 222/03 relativi alla sicurezza"; le parole al comma 12 sono sostituite dalle parole "all'articolo 5".
- 73) all'articolo 136, comma 1, dopo le parole "dei lavori," sono inserite le seguenti parole "sentito se necessario il Coordinatore alla sicurezza,".
- 74) all'articolo 136, comma 5, dopo le parole "dei lavori verifica," sono inserite le seguenti parole "sentito se necessario il Coordinatore alla sicurezza,".
- 75) all'articolo 164, comma 4, le parole "deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non oggetto di ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonchè della conseguente stima degli oneri medesimi" sono sostituite dalle parole "vengono redatti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 93, comma 2 bis".

#### **ARTICOLO 4 – (Definizioni competenze e semplificazione normativa)**

- 76) all'articolo 4, comma 1, alla fine, aggiungere le seguenti parole “nonché della autonomia normativa degli enti di cui all'art. 114 della Costituzione”.
- 77) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole “organizzazione amministrativa” con le parole “attività di progettazione di lavori, servizi e forniture, direzione di lavori, servizi e forniture, collaudo”.
- 78) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole “e le Province autonome di Trento e di Bolzano” sono soppresse.
- 79) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole “comma secondo,” sono inserite le parole “lettere e) ed l)”; i periodi “alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa”, “alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza” e “ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo” sono soppressi; dopo le parole “al contenzioso.” è aggiunto il periodo “Devono altresì attenersi ai principi in materia di concorrenza previsti dal presente codice in tema di procedura di affidamento e di contratti sotto la soglia comunitaria”.
- 80) all'articolo 5, comma 2, le parole “e Province autonome” sono soppresse.
- 81) all'articolo 5, comma 4, le parole “e dei trasporti” sono soppresse; dopo le parole “e previo parere” sono inserite le parole “della Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e”.
- 82) all'articolo 5, comma 5, la parola “Il” è sostituita con le parole “Entro gli ambiti e i limiti di cui ai commi 1 e 2, il”.
- 83) all'articolo 5, comma 7, dopo le parole “al comma 1” sono inserite le parole “, nonché delle leggi regionali in materia”.
- 84) all'articolo 6, comma 3, alla fine, è aggiunto il seguente periodo “L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nella misura non inferiore al 10% delle proprie disponibilità di bilancio, il cui riparto è concertato in Conferenza Stato-Regioni.”.
- 85) all'articolo 6, comma 7, la lettera f) e la lettera g) sono soppresse; alla lettera n) le parole “e di una o più delle altre parti” sono soppresse.
- 86) all'articolo 6, comma 8, alla fine, è aggiunto il seguente periodo “I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate confluiscono in apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono destinati al finanziamento di progetti formativi per la qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici.”.
- 87) all'articolo 7, comma 3, dopo la parola “CNIPA” sono inserite le parole “e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”; le parole “procedure informatiche” sono sostituite con le parole “sistemi informativi di tipo federato”; le parole “, della CONSIP” sono soppresse.
- 88) all'articolo 7, comma 4, le parole “svolge i” sono sostituite con le parole “, si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei”; alla lettera c) le parole “, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n.488” sono soppresse; alla lettera d) le parole “semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché” sono soppresse; alla lettera e) le parole “nonché con le Regioni, al fine di” sono sostituite con le parole “ai fini di attuare quanto previsto dal precedente comma 3 per”.
- 89) all'articolo 7, comma 9, la parola “lavori” è sostituita dalle parole “contratti di lavori, servizi e forniture”

- 90) all'articolo 10, è aggiunto il seguente comma "10. Ai sensi di quanto disposto dal comma 2, dell'art. 4, le Regioni possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente articolo nel rispetto dei principi contenuti nei commi 1 e 2."
- 91) all'articolo 11, è aggiunto il seguente comma "14. Le amministrazioni aggiudicatrici possono disciplinare i profili organizzativi relativi alle fasi delle procedure di affidamento nell'ambito della propria autonomia normativa."
- 92) all'articolo 33, comma 3, le parole "pubblici o" sono soppresse; le parole "di lavori pubblici. Tuttavia le" sono sostituite dalla parola ".Le"; le parole "di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali" sono sostituite dalle parole "ad altre amministrazioni aggiudicatrici".
- 93) all'articolo 33, è aggiunto il seguente comma "4. Le Regioni disciplinano i casi e le modalità di affidamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante."
- 94) all'articolo 48, comma 1, la parola "Le" è sostituita dalle parole "Nelle procedure di affidamento di lavori pubblici, le"; dopo le parole "all'Autorità," sono inserite le parole "tramite le sezioni regionali dell'Osservatorio."
- 95) all'articolo 48, è aggiunto il seguente comma "3. Fermo restando l'obbligo di controllo ai sensi del D.P.R. 445/2000, le Regioni possono disciplinare con propria legge, anche in difformità alle procedure previste dai commi precedenti, l'espletamento degli stessi."
- 96) all'articolo 49, è aggiunto il seguente comma "12. Per gli affidamenti dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle rispettive soglie comunitarie, le stazioni appaltanti possono escludere l'applicazione del presente istituto."
- 97) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dal seguente "Gli avvisi e i bandi sono pubblicati sul <<profilo di committente>> della stazione appaltante, e, senza oneri, sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, individuato dal Ministero delle Infrastrutture e dalle Regioni. L'avviso di preinformazione e gli estratti dei bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici."
- 98) all'articolo 66, comma 8, le parole "sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite dalle parole "sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20".
- 99) all'articolo 84, è aggiunto il seguente comma "13. Le Regioni possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente articolo."
- 100) all'articolo 86, comma 5, è aggiunto il seguente periodo "Le Regioni possono prevedere una disciplina diversa per le modalità ed i termini di presentazione delle giustificazioni."
- 101) all'articolo 88, è aggiunto il seguente comma "8. Le Regioni, fermo restando il principio del contraddittorio, possono prevedere una disciplina diversa per il procedimento di verifica delle offerte."
- 102) all'articolo 89, comma 1, la parola "Al" è sostituita dalle parole "Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed al"; alla fine, è aggiunto il seguente periodo " , ovvero dell'elenco dei prezzi desunti dai prezzari e listini regionali, nonché dai listini e prezzari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza".
- 103) all'articolo 89, il comma 2 è soppresso.
- 104) all'articolo 93, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma "1.bis Ai sensi dell'art. 4, comma 2, le Regioni possono prevedere una differente articolazione dei livelli di progettazione, nel rispetto dei principi desunti dal presente articolo."
- 105) all'articolo 98, comma 2, dopo le parole "nelle città" sono aggiunte le parole "rientranti in piani regionali o provinciali ovvero definiti dalla Conferenza Stato-Regioni".



- 106) all'articolo 112, alla fine, è aggiunto il seguente comma "7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, le Regioni possono dettare una disciplina diversa da quella contenuta nel presente articolo, nel rispetto dei principi ivi previsti."
- 107) all'articolo 118, comma 2, dopo le parole "del contratto" è inserito il seguente periodo "Le Regioni possono prevedere la quota parte subappaltabile in percentuale superiore al trenta per cento."
- 108) all'articolo 121, comma 2, le parole "nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite dalle parole "sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, individuato dal Ministero delle Infrastrutture e dalle Regioni."
- 109) all'articolo 121, alla fine, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4 "3. Ai sensi di quanto disposto dai commi 1 e 3 dell'art. 4, le Regioni, per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e per gli affidamenti di incarichi di cui all'art. 90, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, possono prevedere una disciplina diversa da quella che il presente codice stabilisce per le procedure di affidamento, attenendosi ai principi in materia di concorrenza e agli altri principi stabiliti dall'art. 2." e "4. Le Regioni per gli appalti di importo inferiore a Euro 50.000 possono esonerare gli operatori economici dalla presentazione della cauzione di cui all'art. 75."
- 110) all'articolo 122, il comma 5 è sostituito dal seguente "5. I bandi sono pubblicati sul <<profilo di committente>> della stazione appaltante e, senza oneri, sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, individuato dal Ministero delle Infrastrutture e dalle Regioni. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15."
- 111) all'articolo 122, comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente "a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sul sito di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 non può essere inferiore a ventisei giorni;"
- 112) all'articolo 122, comma 6, alla lettera f), dopo le parole "procedure aperte," sono inserite le parole "nelle procedure ristrette"; alla fine, aggiungere il seguente periodo "a condizione che tale avviso sia stato pubblicato almeno ventisei giorni prima e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione del bando".
- 113) all'articolo 122, comma 6, alla lettera g), le parole "sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;" sono dalle parole "sul sito di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20".
- 114) all'articolo 122, comma 8, dopo la parola "primaria" sono aggiunte le parole "e secondaria".
- 115) all'articolo 123, comma 13, le parole "trasmessi all'Osservatorio, che ne dà pubblicità" sono sostituite dalle parole "pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dalle Regioni,".
- 116) all'articolo 123, comma 15, le parole "all'Osservatorio" sono sostituite dalle parole "al Ministero delle Infrastrutture e alle Regioni".
- 117) all'articolo 123, alla fine, è aggiunto il seguente comma "17. Le Regioni possono, comunque, prevedere una disciplina diversa da quella prevista dai commi da 2 a 16 del presente articolo, attenendosi ai principi in materia di concorrenza e agli altri principi stabiliti dall'art. 2."
- 118) all'articolo 124, comma 5, le parole "sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana serie speciale contratti pubblici" sono sostituite dalle parole "senza oneri"; le parole "e nell'albo della stazione appaltante" sono soppresse; le parole "in Gazzetta Ufficiale"

- sono sostituite dalle parole “sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20”.
- 119) all’articolo 124, comma 6, lettera a), le parole “sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana” sono sostituite dalle parole “sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20”.
  - 120) all’articolo 124, comma 6, lettera b), la parola “sette” è sostituita dalla parola “dieci”.
  - 121) all’articolo 124, comma 6, lettera e), alla fine, è aggiunto il seguente periodo “, a condizione che tale avviso di preinformazione sia stato pubblicato almeno ventisei giorni prima e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione del bando”.
  - 122) all’articolo 124, comma 6, lettera f), la parola “dieci” è sostituita dalla parola “sette”; le parole “nel bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana” sono sostituite dalle parole “sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20”.
  - 123) all’articolo 125, comma 14, le parole “sono disciplinati” sono sostituite dalle parole “, sono disciplinati dagli enti aggiudicatori con proprio regolamento”; alla fine, le parole “, dal regolamento” sono soppresse.
  - 124) all’articolo 127, comma 3, le parole “o comunque finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato,” sono soppresse.
  - 125) all’articolo 128, comma 11, le parole “sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio” sono sostituite dalle parole “sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, individuato dal Ministero delle Infrastrutture e dalle Regioni”.
  - 126) all’articolo 128, alla fine, è aggiunto il seguente comma “12bis. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, le Regioni possono dettare una disciplina difforme da quanto previsto nel presente articolo, nel rispetto dei principi dallo stesso stabiliti.”.
  - 127) all’articolo 130, dopo il nuovo comma 3, è aggiunto il seguente comma “4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 le Regioni possono prevedere una disciplina diversa dal presente articolo, nel rispetto dei principi stabiliti dal comma 1.”.
  - 128) all’articolo 132, alla fine, è aggiunto il seguente comma “7. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, le Regioni possono prevedere una disciplina diversa dal presente articolo.”.
  - 129) all’articolo 133, alla fine, è aggiunto il seguente comma “10. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, le Regioni possono prevedere una disciplina diversa dal presente articolo.”.
  - 130) all’articolo 141, alla fine, è aggiunto il seguente comma “11. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, le Regioni possono prevedere una disciplina diversa dal presente articolo, nel rispetto dei principi dallo stesso stabiliti.”.
  - 131) all’articolo 153, alla fine, è aggiunto il seguente comma “11. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, le Regioni possono prevedere una disciplina diversa dal presente articolo, nel rispetto dei principi dallo stesso stabiliti.”.
  - 132) all’articolo 154, alla fine, è aggiunto il seguente comma “2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, le Regioni possono prevedere una disciplina diversa dal presente articolo, nel rispetto dei principi dallo stesso stabiliti.”.
  - 133) all’articolo 204, comma 1, le parole “trasmessa all’Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio” sono sostituite dalle parole “ pubblicata sul”; le parole “trasmesso all’Osservatorio” sono sostituite dalle parole “pubblicata sul medesimo sito”.
  - 134) all’articolo 238, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma “1bis. Ai sensi di quanto disposto dai commi 1 e 3 dell’art. 4, le Regioni, per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, possono prevedere una disciplina diversa da quella che il presente codice stabilisce per le

procedure di affidamento, attenendosi ai principi in materia di concorrenza e agli altri principi stabiliti dall'art. 2.”.

- 135) all'articolo 253, comma 10, la parola “sentita” è sostituita dalle parole “d'intesa con”; il secondo periodo è interamente soppresso.
- 136) all'articolo 253, il comma 11 è interamente soppresso.
- 137) all'articolo 253, comma 22, le parole “del regolamento” sono sostituite dalle parole “dei regolamenti ivi previsti”.